

Una prima conquista per sostenere più efficacemente le nuove strutture e articolazioni del potere dei lavoratori

Lo Statuto dei diritti

- **Imposto al governo in commissione Lavoro del Senato più di un ripensamento, ma restano aperte molte questioni decisive e vanno modificate alcune disposizioni inaccettabili**
- **Indispensabile un ulteriore apporto e una più attiva presenza dei lavoratori**

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il cui disegno di legge è stato approvato dalla commissione Lavoro del Senato. Il documento, che deve andare ora all'esame dell'assemblea di Palazzo Madama, è il frutto di un lavoro comune della commissione, che ha lavorato oltre che sulla proposta governativa, che fu presentata dal ministro del Lavoro Giacomo Brodolini, socialista, poco prima della sua immatura morte, sui disegni di legge del PCI e PSIUP di un anno e mezzo fa. Sul risultato, da cui accanto una valutazione, per il gruppo comunista il compagno Perna. A noi resta da precisare che laddove gli articoli non sono commentati, questo è dovuto al fatto che o le proposte governative coincidevano con quella della opposizione o che la commissione, talora d'accordo con il governo e contro le posizioni conservatrici di una parte del gruppo democristiano, è giunte a soluzioni unitarie.

SONO PASSATI più di quindici anni da quando Di Vittorio propose l'adozione di uno statuto dei diritti dei lavoratori. E' trascorso un anno e mezzo dalla presentazione del nostro ultimo progetto di legge e di quello del PSIUP. Soltanto ieri, dopo una battaglia parlamentare e di massa che è andata notevolmente crescendo di tono, la commissione Lavoro del Senato ha approvato il testo sul quale l'assemblea di Palazzo Madama dovrà discutere. Il risultato non è tale da soddisfarci pienamente, e in tal senso si sono espressi i compagni componenti della commissione, giacché restano aperte molte questioni decisive e vanno modificate radicalmente alcune disposizioni inaccettabili.

Siamo quindi alla conclusione di una prima tappa. Da domani la battaglia riprenderà e dovrà assumere accenti più marcati e ulteriori sviluppi unitari, incidere più a fondo sulle determinazioni del Parlamento. Ma se parliamo di una tappa che si chiude e di un'altra più impegnativa che si apre, dobbiamo avvertire che i successi parziali conseguiti stanno a provare la possibilità di una pressione democratica unitaria sui governi e sulle maggioranze e minoranze parlamentari. Come è accaduto con la legge sulle pensioni, anche in questo caso il movimento

di lotta in corso, e la realizzazione di fatto di nuove conquiste nell'ambito del movimento stesso, hanno creato un clima diverso, hanno imposto al governo più di un ripensamento rispetto ai suoi propositi iniziali.

IL TESTO proposto dalla commissione codifica alcune essenziali rivendicazioni. Il divieto di guardie giurate addette alla vigilanza degli operai, la proibizione di indagare sulle opinioni dei lavoratori da assumere, il mantenimento, in qualsiasi caso, del trattamento corrispondente alle mansioni più elevate conseguite: sono cose non prive di importanza. Accanto a queste, vanno ricordati due gruppi di norme: quelle che rendono obbligatoria la riassunzione del lavoratore licenziato per causa o motivo ingiustificati (pena la corresponsione della retribuzione a tempo indeterminato) e quelle che garantiscono l'organizzazione ed esplicazione dell'attività sindacale nell'azienda. Vi sono invece altre disposizioni che, malgrado i tentativi della maggioranza di defuorle « avanzate », non possono essere da noi condivise. Si tratta

del mancato riconoscimento del diritto di convocare assemblee e riunioni su argomenti politici e della incompleta tutela della libertà di riunione e di propaganda. Si tratta, ancora, dei poteri affidati all'ispettorato del Lavoro in materia di controlli audiovisivi e di permessi personali: ad un organo subordinato all'influenza del governo e spesso anche a quella del padronato, comunque privo di qualsiasi potere legittimo in argomento, dati gli inderogabili precetti della Costituzione. Si tratta, infine, della regolamentazione delle sanzioni disciplinari, che si presta a più di una critica.

Tutti questi punti negativi hanno una caratteristica comune: di essere non solo contro i principi della democrazia, ma contro la democrazia di fatto, espressa dalle lotte sociali in una immensa pluralità di assemblee generali o parziali, di organi di base, di delegati di reparto o di linea eletti unitariamente. In definitiva, si vorrebbe mantenere la legge al di qua di quella realtà, come se fosse possibile fermare una pressione così intensa ed estesa. Le ragioni di questa resistenza non sono difficili da scoprire. Il grande padronato ed il

governo avvertono l'importanza della posta in gioco. Gli operai italiani non reclamano la concessione di un regime di fabbrica « più tollerabile » nel quadro di una fase espansiva dell'industria, ma qualche cosa di più e di diverso. E cioè il riconoscimento incondizionato della loro funzione di cittadini-lavoratori, e quindi una subordinazione effettiva delle scelte imprenditoriali alle esigenze sociali, una politica di riforme di struttura garantita e sostenuta da una democrazia piena e vitale.

BISOGNA dunque saper trarre le conseguenze necessarie dagli sviluppi della situazione, perché è ormai palese — e dovrebbe intenderlo davvero quanti si dichiarano sensibili all'esigenza di una alternativa alla crisi determinata dal centro-sinistra, e interessati alla prospettiva di un nuovo schieramento sociale e politico — che il tema dello statuto dei lavoratori si salda al problema, la cui soluzione appare sempre più indifferibile, di misure efficaci per incidere sul meccanismo attuale dello sviluppo economico. Quando presentammo il nostro progetto, dichiarammo che esso

Impegno per nuovi traguardi

TITOLO I Della libertà e dignità del lavoratore

Libertà di opinioni

ART. 1. - I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali o di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero.

GOVERNO: - Dopo la parola pensiero, aggiungere questo elemento limitativo: « nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intransigibile allo svolgimento della attività aziendale ».

PCI: Propone: « Tutti i diritti garantiti dalla Costituzione sono esercitati all'interno dei luoghi di lavoro. Il lavoratore ha diritto, all'interno del luogo di lavoro, di riunirsi e di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola e con lo scritto, anche diffondendo materiale di stampa e di propaganda ».

Guardie giurate

ART. 2. - Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Esse non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

È fatto divieto al datore di lavoro di adire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al comma precedente le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ispettorato del Lavoro promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.

Impianti audiovisivi

ART. 3. - È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto dopo averne comunicato al rappresentante sindacale aziendale, oppure, in mancanza di questo, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del Lavoro dettando, ove occorre, le modalità per l'uso degli impianti.

Sanzioni disciplinari

ART. 5. - Le norme disciplinari, relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicarsi quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistenti.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori senza avergli preventivamente contestato lo addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Permanendo quanto disposto dalla legge 15 luglio 1968, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti

so al ministero del Lavoro (ultimo comma).

P.C.I.: Contrario all'intervento dell'ispettorato del Lavoro. Chiede l'affermazione del principio del divieto, lasciando al consenso dei sindacati e degli organismi interni dei lavoratori la determinazione dei casi in cui lo impianto audiovisivo possa operare nei reparti.

Assenze per malattie

ART. 4. - Sono vietati accertamenti della durata di lavoro sull'idoneità fisica ed sull'infirmità per malattia, inabilità o infortunio del lavoratore dipendente.

Il datore di lavoro può ricorrere presso l'Istituto previdenziale competente contro il certificato rilasciato dal medico curante del lavoratore per giustificare l'assenza.

Il controllo delle assenze per infermità del lavoratore può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

GOVERNO: Regolamentava, ma di fatto legalizzava il medico di fabbrica.

P.C.I.: Ha proposto il testo approvato.

Visite personali di controllo

ART. 5. - Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuori dei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale e in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del Lavoro dettando, ove occorre, le modalità per l'uso degli impianti.

Controlli preventivi infortuni

ART. 6-ter. - I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

GOVERNO: Non lo ha proposto.

Studenti - lavoratori

ART. 8-quadro. - I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statale, parificata o privata, riconosciute e comunque abilitate al rilascio dei titoli, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestare lavoro straordinario.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni neces-

sarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

P.C.I.: L'ha proposto, e la commissione, unanime, l'ha accolto integrandolo con la norma che prevede il diritto ai permessi retribuiti durante gli esami.

Attività culturali

ART. 6-quinque. - La gestione delle attività culturali, ricreative ed assistenziali spetta ai lavoratori, con la partecipazione di delegati dell'azienda.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

P.C.I.: L'ha proposto, accogliendo le richieste dell'ARCI; la commissione ha introdotto qualche modifica.

Istituti di patronato

ART. 6-sestus. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale — riconosciuti dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 — hanno diritto di svolgere, in un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

Divieto trasferimenti e licenziamenti

ART. 6-septies. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o che gli sono attribuite in relazione alle più alte qualifiche conseguite nel corso del rapporto di lavoro e mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Egli non può essere trasferito stabilmente, a reparto, a settore diversi se non per comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

TITOLO II Della libertà sindacale

Divieto indagini su opinioni lavoratori

ART. 8 bis. - È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento di un rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

GOVERNO: Non lo ha proposto.

P.C.I.: La commissione unitaria, unanime, l'ha accolta nella sostanza della proposta dei comunisti.

Controllo prevenzione infortuni

ART. 8-ter. - I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

GOVERNO: Non lo ha proposto.

Studenti - lavoratori

ART. 8-quadro. - I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statale, parificata o privata, riconosciute e comunque abilitate al rilascio dei titoli, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestare lavoro straordinario.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni neces-

sarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

P.C.I.: L'ha proposto, e la commissione, unanime, l'ha accolto integrandolo con la norma che prevede il diritto ai permessi retribuiti durante gli esami.

Attività culturali

ART. 6-quinque. - La gestione delle attività culturali, ricreative ed assistenziali spetta ai lavoratori, con la partecipazione di delegati dell'azienda.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

P.C.I.: L'ha proposto, accogliendo le richieste dell'ARCI; la commissione ha introdotto qualche modifica.

Istituti di patronato

ART. 6-sestus. - Gli istituti di patronato e di assistenza sociale — riconosciuti dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 — hanno diritto di svolgere, in un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

Divieto trasferimenti e licenziamenti

ART. 6-septies. - Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o che gli sono attribuite in relazione alle più alte qualifiche conseguite nel corso del rapporto di lavoro e mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Egli non può essere trasferito stabilmente, a reparto, a settore diversi se non per comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive.

GOVERNO: Non l'aveva previsto.

TITOLO III Dell'attività sindacale

Diritto a costituire associazioni sindacali in fabbrica

ART. 7. - Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi o di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

È nullo qualsiasi patto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminario nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua appartenenza ad una associazione sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

GOVERNO: Ha proposto il testo base, che la commissione ha integrato, migliorandolo.

Divieto premi discriminatori

ART. 8. - È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 7.

Il prete, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

Sindacati di comodo

ART. 9. - È fatto divieto ai datori di lavoro di costituire, o sostenere, con mezzi finanziari o in kind, associazioni sindacali di lavoratori.

Obbligo della riassunzione dei licenziati per ingiusta causa

ART. 10. - La sentenza con cui il giudice, accertata la violazione del divieto di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1968, n. 604, annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne accerta la nullità nei casi previsti dall'articolo 4 della legge predetta, comporta l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute in virtù del rapporto di lavoro sino alla data della reintegrazione.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento del dirigente intimo di cui all'articolo 14, su istanza del lavoratore o del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrisolvibili o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al Pretore medesimo che l'ha pronunciata ovvero al collegio, qualora sia stata pronunciata dal giudice istruttore. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

La commissione ha migliorato il testo proposto dal governo, e ha sancito l'obbligo per il datore di lavoro che abbia licenziato un lavoratore senza giusta causa a riassumere, e, qualora non lo faccia, a pagare l'intero salario (e i relativi contributi sociali) fino alla riassunzione. Con questa norma viene annullato un grave limite contenuto nella legge n. 604 sui licenziamenti in fabbrica, per il quale il datore di lavoro non riconosceva colpevole di licenziamento illegittimo poteva in pratica scegliere fra l'assunzione del lavoratore e il pagamento di una penale.

P.C.I.: Ne chiede la soppressione.

Trasferimento dirigenti sindacali

ART. 14. - Il trasferimento dall'unità produttiva del dirigente sindacale dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed al comma terzo, quarto e quinto dell'articolo 10 si applicano sin alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la Commissione interna per i candidati nelle elezioni della Commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

GOVERNO: Non prevedeva il secondo comma.

Commissioni interne

ART. 11-bis. - In tutte le aziende pubbliche e private con almeno 10 dipendenti e nelle aziende commerciali e contadine, con almeno 5 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di eleggere la Commissione interna o il delegato di azienda.

GOVERNO: Non lo aveva previsto.

P.C.I.: L'ha proposto.

Diritto di assemblea

ART. 12. - I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro nei limiti previsti dalle contrattazioni collettive.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

GOVERNO: Non prevedeva l'assemblea durante l'orario di lavoro e la possibilità, oltre quelle generali, delle assemblee di reparto. Infine, limitava il numero dei dirigenti esterni che potevano partecipare alle assemblee.

P.C.I.: Propone: « I lavoratori hanno diritto di riunirsi nei locali dell'unità produttiva in cui prestano la loro opera anche durante l'orario di lavoro. Essi hanno diritto di invitare a partecipare alle riunioni i dirigenti esterni delle loro organizzazioni previa comunicazione al datore di lavoro ».

Referendum

ART. 13. - Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di « referendum » sia generali che per categoria, su materie inerenti alla attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria partecipiamente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

P.C.I.: Ne chiede la soppressione.

Trasferimento dirigenti sindacali

ART. 14. - Il trasferimento dall'unità produttiva del dirigente sindacale dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed al comma terzo, quarto e quinto dell'articolo 10 si applicano sin alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la Commissione interna per i candidati nelle elezioni della Commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

GOVERNO: Non prevedeva il secondo comma.

Commissioni interne

ART. 11-bis. - In tutte le aziende pubbliche e private con almeno 10 dipendenti e nelle aziende commerciali e contadine, con almeno 5 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di eleggere la Commissione interna o il delegato di azienda.

GOVERNO: Non lo aveva previsto.

P.C.I.: L'ha proposto.

Permessi retribuiti

ART. 15. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui l'organizzazione di rappresentanza sindacale aziendale nella unità produttiva.

Sedi organismi sindacali

ART. 19. - Il datore di lavoro delle unità produttive con almeno 200 dipendenti deve permettere ai dipendenti delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'intera unità produttiva.

GOVERNO: Non prevedeva il ricorso a locali comuni all'intera unità produttiva.

Permessi retribuiti

ART. 15. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui l'organizzazione di rappresentanza sindacale aziendale nella unità produttiva.

Permessi retribuiti

ART. 15. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui l'organizzazione di rappresentanza sindacale aziendale nella unità produttiva.

Permessi retribuiti

ART. 15. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui l'organizzazione di rappresentanza sindacale aziendale nella unità produttiva.

ductive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a 8 ore mensili.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma precedente deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.

GOVERNO: Non prevedeva i permessi retribuiti; inoltre, fissava in modo limitativo il numero dei dirigenti sindacali aziendali.

Permessi non retribuiti

ART. 16. - I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 15 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima, tramite la rappresentanza sindacale aziendale.

GOVERNO: Fissava in 6 giorni il diritto al permesso.

Diritto di affissione

ART. 17. - Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

P.C.I.: Propone: « Il datore di lavoro deve predisporre nell'interno del luogo di lavoro appositi spazi nei quali le organizzazioni sindacali, i partiti politici e le associazioni possono affiggere stampati, giornali, avvisi e manifesti ».

Contributi e proselitismo

ART. 18. - I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per la loro organizzazione sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.

I contratti collettivi e gli accordi aziendali determinano le modalità di attuazione dei diritti stabiliti nel primo comma.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi di lavoro, il datore di lavoro ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.

GOVERNO: Prevedeva che il diritto a percepire i contributi tramite ritenuta fosse riservato alle associazioni sindacali con rappresentanza nazionale o provinciale, e avveni organismi nella azienda.

P.C.I.: Propone: « I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere proselitismo per la loro organizzazione sindacale, anche tramite trattamento sul salario, e di svolgere opera di proselitismo per la loro organizzazione, all'interno dei luoghi di lavoro ».

Permessi retribuiti

ART. 15. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui l'organizzazione di rappresentanza sindacale aziendale nella unità produttiva.

Permessi retribuiti

ART. 15. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui l'organizzazione di rappresentanza sindacale aziendale nella unità produttiva.

Permessi retribuiti

ART. 15. - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 11, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro, hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nell'unità produttiva che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di